

## **Orientamenti in materia di revisione legale dei conti dei fondi pensione negoziali e preesistenti<sup>1</sup>**

Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (di seguito decreto n. 39/2010), recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha razionalizzato le disposizioni in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Tale intervento legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 è entrato in vigore il 7 aprile 2010.

Il decreto n. 39/2010 individua i soggetti legittimati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico, l'oggetto dell'attività di controllo, le modalità di svolgimento della revisione (poteri, doveri e responsabilità dei revisori), il sistema di vigilanza pubblica sull'attività di revisione e il sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Del tutto nuova è la definizione dei cc.dd. "enti di interesse pubblico", contenuta nell'art. 16 del decreto n. 39/2010, per i quali la revisione legale deve essere ora svolta da un revisore esterno alla società (persona fisica o società di revisione), non potendo detto incarico essere più affidato al collegio sindacale.

Al riguardo si ritiene innanzitutto utile precisare che nel novero dei soggetti qualificati dal decreto n. 39/2010 come "enti di interesse pubblico" non rientrano i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti.

Per detti fondi pensione, l'obbligo di conferire a un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) l'incarico della revisione legale dei conti non può, inoltre, desumersi neppure per analogia dalla normativa civilistica in tema di associazioni, né da quella in tema di società per azioni, alle quali il novellato art. 2409-*bis* del codice civile continua, infatti, a consentire, ove non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, di mantenere in capo al collegio sindacale le competenze in tema di revisione legale dei conti.

Si conferma pertanto quanto già precisato negli Orientamenti COVIP del 30 settembre 2004, aventi per oggetto l' "*attività degli organi di controllo dei fondi pensione e la riforma del diritto societario*", e cioè che i fondi pensione negoziali e preesistenti possono continuare ad attribuire l'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale, non trovando ad essi applicazione le speciali disposizioni che impongono, per determinati soggetti, l'obbligo di affidare il relativo incarico a revisori esterni.

Tale facoltà risulta, tra l'altro, precisata anche nel Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 15 maggio 2007, recante "*norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari..*", che all'art. 2, comma 3 detta regole distinte sui requisiti di professionalità dei componenti del collegio dei sindaci a seconda che detto organo di controllo effettui o meno il controllo contabile (ora denominato "revisione legale dei conti").

Spetta, quindi, ai fondi pensione effettuare una precisa scelta circa l'opportunità di mantenere la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale ovvero attribuire il relativo incarico ad un revisore esterno o a una società di revisione.

---

<sup>1</sup> Documento approvato dalla Commissione il 31 marzo 2011

In conformità allo Schema di Statuto, deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, l'assetto dei controlli ritenuto più adeguato, e le funzioni conseguentemente attribuite al collegio dei sindaci, dovranno essere esplicitate nell'articolato statutario.

Ove la revisione legale dei conti venga conferita a soggetti esterni dovranno essere, comunque, tenute presenti le previsioni di cui al decreto n. 39/2010. L'incarico potrà, quindi, essere conferito solo a quei soggetti abilitati, in base al predetto decreto e alla relativa normativa di attuazione, allo svolgimento di detta attività e che si trovino nelle situazioni di indipendenza ivi indicate.

In linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del decreto n. 39/2010, il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non potrà essere subordinato ad alcuna condizione, né essere stabilito in funzione dei risultati della revisione o essere dipendente dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione al fondo pensione che conferisce l'incarico da parte del revisore legale o della società di revisione.

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti saranno tenuti al rispetto dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale disciplinati dal decreto n.39/2010 e dei principi di revisione in esso richiamati. I compiti ad essi affidati dovranno essere specificamente definiti nella lettera d'incarico, facendo rinvio alle previsioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto; parimenti dovranno essere richiamate nella lettera d'incarico le previsioni di cui al successivo art. 15 in materia di responsabilità.

Tra le novità di rilievo va infine annoverata la nuova disciplina in materia di conferimento dell'incarico di revisione, contenuta nell'art. 13 del decreto n. 39/2010. Salvo il caso di nomina effettuata nell'atto costitutivo, l'incarico di revisione deve essere ora conferito, in base a detta norma, dall'assemblea "*su proposta motivata dell'organo di controllo*".

Il nuovo art. 13 del decreto n. 39/2010 va pertanto a sostituire l'abrogato art.2409-*quater* del codice civile, il quale invece prevedeva una funzione meramente consultiva dell'organo di controllo (l'art. 2409-*quater* c.c. recitava infatti "*sentito il parere dell'organo di controllo*"). Con la nuova norma la funzione del collegio sindacale per la nomina dei revisori si trasforma dunque da consultiva a propositiva.

Parallelamente, in caso di revoca dell'incarico di revisione legale per giusta causa, l'organo di controllo dovrà presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l'assemblea possa, contestualmente alla revoca deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore o società di revisione (art. 13, comma 3, del decreto n. 39/2010).

In conformità al principio recato nell'art. 37 comma 2, della Direttiva 2006/43/CE si è voluto in tal modo accentuare l'indipendenza del revisore legale dei conti rispetto ai membri dell'organo di amministrazione dell'ente sottoposto alla revisione contabile, ponendo la proposta di nomina in capo ad un organo, come il collegio sindacale, distinto dagli amministratori.

I fondi pensione che intendessero attribuire a soggetti esterni la revisione legale dei conti dovranno pertanto uniformarsi anche a detti principi per quanto riguarda le prossime deliberazioni di designazione e revoca degli stessi; ciò, anche in presenza di eventuali previsioni statutarie difformi.

Alla prima occasione utile andranno, comunque, introdotti gli adeguamenti statutarî necessari per allinearsi alla predetta normativa. Tali modifiche statutarie, inerenti all'attribuzione all'organo di controllo delle funzioni propositive di cui sopra, sono da ricondurre al novero degli interventi di

adeguamento a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, sicché troveranno in questo caso applicazione le procedure semplificate previste dalla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 (che consentono ai soggetti vigilati di effettuare, in luogo dell'istanza di approvazione, una comunicazione alla COVIP dell'avvenuta modifica statutaria entro trenta giorni dall'assunzione della relativa delibera).